

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

Ricorso

nell'interesse del Sig. **Simone Tornago** (C.F. TRNSMN04D26D969Y), nato a Genova (GE) in data 26 aprile 2004 e residente in Courmayeur, Via Circonvallazione n. 71, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Pietro Piciocchi del foro di Genova (C.F. PCCPTR77H10D969U) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Genova, Via Assarotti n. 48/6, giusta procura in calce, con indicazione del numero di fax 0108985973 e dell'indirizzo di posta elettronica certificata "pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it" per ogni futura comunicazione;

contro

- l'**Università degli Studi di Genova** (C.F. 00754150100), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Università degli Studi di Genova esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,

- delle modalità di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova, laddove non è stato consentito al Sig. Simone Tornago di effettuare detta prova con le modalità e con l'ausilio degli strumenti compensativi del disturbo di cui risulta affetto;

- delle graduatorie del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova, pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ateneo in data 13 settembre 2024, nelle quali il Sig. Simone Tornago risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso ai relativi corsi di laurea;
- dell'implicito diniego illegittimamente opposto all'ammissione e alla conseguente iscrizione del Sig. Simone Tornago ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova;
- degli eventuali verbali con cui la Commissione esaminatrice ha adottato disposizioni che hanno impedito al Sig. Simone Tornago di svolgere la prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova con le modalità e con l'ausilio degli strumenti compensativi del disturbo di cui risulta affetto;
- della nota con cui l'Università degli Studi di Genova, a fronte di specifica richiesta di rivalutazione della prova di ammissione inviata in data 26 settembre 2024 dal Sig. Simone Tornago, si è limitata a dirsi dispiaciuta per "*le difficoltà incontrate*" dal ricorrente, e a comunicargli che "*in carenza di elementi specifici di quantificazione finalizzati alla riattribuzione del punteggio, non sia possibile procedere alla rivalutazione della prova svolta*";
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, connesso, successivo e consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede i diritti e gli interessi del Sig. Simone Tornago;

nonché per la condanna

dell'Università degli Studi di Genova ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. alla riedizione della prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 a beneficio del Sig. Simone Tornago, con la concessione degli strumenti compensativi previsti dalla normativa applicabile in materia

* * *

FATTO

Nell'Agosto 2024 il Sig. Simone Tornago, cui in età scolastica è stata diagnosticata la dislessia, si è iscritto ai concorsi per l'ammissione ai corsi di laurea in Biotecnologie, in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova.

Conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi Bandi di ammissione (cfr. art. 3, comma 6, del Bando di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie prot. n. 53015 del 10 giugno 2014 – Decreto rettorale 2932/204 (**doc. n. 1**), e art. 3, comma 8, del Bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie prot. n. 75181 del 2 agosto 2024 – Decreto rettorale n. 3961/2024 (**doc. n. 2**)), il Sig. Tornago ha allegato alle domande di iscrizione ai concorsi la certificazione medica per disturbo specifico di apprendimento ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla L. n. 170/2010, rilasciatagli dalla A.S.L. 2 in data 19 agosto 2024 (**doc. n. 3**).

Il giorno della prova di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie, svoltasi in data 3 settembre 2024, quindi, il Sig. Tornago ha potuto usufruire *“di tempo aggiuntivo, pari a un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova, nonché di ulteriori strumenti e misure atti a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova, secondo quanto previsto dalla legge n. 170/2010 e*

successive linee guida allegata al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, dalle indicazioni ministeriali e dalle commissioni esaminatrici” (cfr. art. 3, comma 6, del Bando di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie).

Diversamente, **il giorno della prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia, svoltasi in data 5 settembre 2024, al Sig. Tornago non è stato concesso né “un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione”, né “l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo”** (cfr. art. 3, comma 8, del Bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie).

Ciò ha cagionato un grave nocumento al Sig. Tornago, che si è collocato in posizione utile nella graduatoria compilata per l’ammissione al corso di laurea in Biotecnologie (ove è risultato 59esimo su 96 posti disponibili) (**doc. n. 4**), ma non nella graduatoria compilata per l’ammissione al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (ove è risultato 74esimo su 30 posti disponibili) (**doc. n. 5**) e nella graduatoria compilata per l’ammissione al corso di laurea in Fisioterapia (ove è risultato 470esimo su 80 posti disponibili) (**doc. n. 6**). A fronte di specifica richiesta di rivalutazione della prova di ammissione inviata in data 26 settembre 2024 dal Sig. Tornago all’Università degli Studi di Genova (**doc. n. 7**), poi, quest’ultima si è limitata a dirsi dispiaciuta per “*le difficoltà incontrate*” dall’esponente, e a comunicargli che “*in carenza di elementi specifici di quantificazione finalizzati alla riattribuzione del punteggio, non sia possibile procedere alla rivalutazione della prova svolta*” (**doc. n. 8**).

Al Sig. Tornago, dunque, non resta che adire codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria onde ottenere l’annullamento delle

graduatorie del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova, e l'ammissione (anche in sovrannumero) ai relativi corsi di laurea, previa riedizione della prova di ammissione con la concessione degli strumenti compensativi previsti dalla normativa applicabile in materia.

* * *

DIRITTO

- 1. Illegittimità delle graduatorie del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova. Violazione e omessa applicazione dell'art. 3, comma 8, del Bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie prot. n. 75181 del 2 agosto 2024 – Decreto rettorale n. 3961/2024. Violazione e omessa applicazione dell'art. 5, comma 4, della L. 8 ottobre 2010, n. 170. Violazione e omessa applicazione dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1118 del 31 luglio 2024. Violazione e omessa applicazione dell'art. 6.7 delle Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011. Violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, parità di trattamento e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione di autolimiti, contraddittorietà e illogicità.**

Come anticipato nella superiore parte in fatto, **il giorno della prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia**

e in Fisioterapia, svoltasi in data 5 settembre 2024, al Sig. Simone Tornago, cui in età scolastica è stata diagnosticata la dislessia, non è stato concesso dall'Università degli Studi di Genova né *“un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione”*, né *“l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo”* (cfr. art. 3, comma 8, del Bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie – doc. n. 2).

L'operato dell'Ateneo genovese, che non ha consentito al ricorrente, studente con diagnosi di D.S.A., di utilizzare gli strumenti compensativi previsti per lo svolgimento della prova in condizioni di parità con gli altri candidati, si pone in aperto contrasto non solamente con il Bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, ma anche con la disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia. Si considerino a questo proposito le seguenti disposizioni:

- ❖ l'art. 5, comma 4, della L. 8 ottobre 2010, n. 170, il quale dispone che *“Agli studenti con D.S.A. sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari”*;
- ❖ l'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1118 del 31 luglio 2024, il quale dispone che *“1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla legge n. 170/2010. 2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi*

specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo. (...) 4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono: (...) b) il candidato con D.S.A. di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di D.S.A. originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con D.S.A. è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del D.S.A., gli atenei – nella loro autonomia – possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di D.S.A. deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale";

- ❖ l'art. 6.7 delle Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, il quale dispone che "La presentazione della certificazione

diagnostica, al momento dell'iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità: (...) • la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264; • in caso di particolare gravità certificata del D.S.A., gli Atenei – nella loro autonomia – possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse”.

L'operato dell'Università degli Studi di Genova risulta vieppiù grave ove si ponga mente al fatto che il giorno della prova di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie, svoltasi in data 3 settembre 2024, il Sig. Tornago ha potuto usufruire *“di tempo aggiuntivo, pari a un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova, nonché di ulteriori strumenti e misure atti a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova, secondo quanto previsto dalla legge n. 170/2010 e successive linee guida allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, dalle indicazioni ministeriali e dalle commissioni esaminatrici”* (cfr. art. 3, comma 6, del Bando di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie – **doc. n. 1**).

Segnatamente, il giorno della prova di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie, al Sig. Tornago è stato concesso tempo aggiuntivo, nonché l'affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo e l'utilizzo di una calcolatrice non scientifica.

Tali strumenti compensativi (volti ad attenuare i disturbi diagnosticati all'esponente, e attestati nella certificazione rilasciatagli dalla A.S.L. 2 in data 19 agosto 2024 – **doc. n. 3**, ove si legge *“il livello prestazionale nelle prove di decodifica di lettura è risultato deficitario per il parametro della rapidità, pertanto*

*si confermano tempi di lettura maggiori rispetto ai coetanei” e “La prova di comprensione del testo rileva prestazioni insufficienti e pertanto una difficoltà nel cogliere autonomamente il senso del testo scritto **se non supportato da ascolto del brano**”)* hanno permesso al Sig. Tornago di svolgere la prova di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie in condizioni di parità rispetto agli altri candidati, tanto è vero che, nella relativa graduatoria, il ricorrente si è collocato in posizione utile (è risultato, infatti, 59esimo su 96 posti disponibili) (**doc. n. 4**).

Stante quanto sopra, quindi, stupisce che l’Università degli Studi di Genova, venuta a conoscenza dell’accaduto, anziché ammettere il Sig. Tornago al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia ovvero in Fisioterapia anche in sovrannumero, previa riedizione della prova di ammissione con la concessione degli strumenti compensativi previsti dalla normativa applicabile in materia, si sia limitata a dirsi dispiaciuta per “*le difficoltà incontrate*” dallo stesso (cfr. riscontro dell’Università degli Studi di Genova – **doc. n. 8**).

In ogni caso, la macroscopica violazione delle disposizioni surriferite è idonea a inficiare la prova sostenuta dal Sig. Tornago. Depongono in questo senso plurime pronunce del Giudice amministrativo, tra cui la sentenza del T.A.R. Roma - Lazio, Sez. III, 5 settembre 2022, n. 11436, secondo la quale “**La mancata concessione delle misure compensative tempestivamente richieste dal ricorrente, il quale ha comprovato di essere affetto da disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (D.S.A. - ICD-10 F81) mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria accreditata, si pone in contrasto con le previsioni del bando della prova di ammissione in questione, di cui al decreto n. 730 del 25 giugno 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca. La mancata concessione da parte delle amministrazioni resistenti delle misure compensative tempestivamente e legittimamente richieste rende illegittimi gli atti impugnati,**

con conseguente loro parziale annullamento in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente. Le amministrazioni resistenti, pertanto, dovranno dare attuazione alla presente pronuncia procedendo alla riedizione, in favore di parte ricorrente, del test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, assicurando alla stessa un tempo aggiuntivo e gli eventuali ulteriori strumenti compensativi ritenuti necessari alla luce della diagnosi di D.S.A. oggetto della certificazione medica prodotta, in conformità a quanto previsto dal sopra menzionato bando di selezione” (nel medesimo senso anche T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 27 ottobre 2022, n. 13906, e T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 7 aprile 2021, n. 4071).

Si insta, pertanto, affinché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria voglia annullare tutti gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, condannando l'Università degli Studi di Genova *ex art. 34, comma 1, lett. e)*, c.p.a. alla riedizione della prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 a beneficio del Sig. Simone Tornago, con la concessione degli strumenti compensativi previsti dalla normativa applicabile in materia.

* * *

2. Domanda di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Si confida che le doglianze sopra riportate dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del ricorso.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la presente domanda cautelare, considerato che gli atti e i provvedimenti impugnati precludono al Sig. Simone Tornago l'iscrizione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico

2024/2025 presso l'Università degli Studi di Genova, e la frequentazione alle relative lezioni, che hanno avuto inizio in data 4 ottobre 2024.

A questo riguardo si osserva come, in fattispecie sostanzialmente analoghe alla presente (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, ord. 12 aprile 2022, n. 2418; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, ord. 20 dicembre 2021, n. 7449; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, ord. 23 dicembre 2019, n. 8470; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, ord. 12 marzo 2018, n. 1471), il Giudice amministrativo ha accolto la domanda cautelare avanzata da Parte ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”, e per l'effetto ha ordinato all'Amministrazione resistente di procedere alla riedizione della prova di ammissione, garantendo al candidato con disturbi specifici l'utilizzazione degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente.

Si insta, pertanto, affinché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria voglia accogliere la presente domanda cautelare, adottando le misure che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

* * *

3. Istanza ex art. 41, comma 4, c.p.a.

In data 11 novembre 2024 il Sig. Simone Tornago ha notificato all'Università degli Studi di Genova istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/1990, onde ottenere l'ostensione delle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati (**doc. n. 9**).

In attesa che l'Amministrazione resistente riscontri detta istanza, stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente controinteressati e l'impossibilità per il Sig. Tornago di reperire i rispettivi luoghi di residenza, si insta affinché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria voglia autorizzare Parte

ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di tale atto sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Genova *ex art. 41, comma 4, c.p.a.*

* * *

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria disporre *ex art. 41, comma 4, c.p.a.* l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami e, previa adozione delle opportune misure cautelari, annullare tutti gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, condannando l'Università degli Studi di Genova *ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.* alla riedizione della prova di ammissione ai corsi di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Fisioterapia per l'anno accademico 2024/2025 a beneficio del Sig. Simone Tornago, con la concessione degli strumenti compensativi previsti dalla normativa applicabile in materia.

Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 650,00.

Genova, 11 novembre 2024

Avv. Pietro Picicocchi